

REGOLAMENTO

A GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs.n.165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

Visto il PROTOCOLLO DI INTESA sottoscritto tra le parti in data 28 gennaio 2021 ed in particolare l'art.4 "Per darne applicazione il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento";

Ritenuto di dover emanare il REGOLAMENTO a garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sulla base del PROTOCOLLO DI INTESA sottoscritto;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

A GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

Art.1. Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020 presso l'IIS BRAGAGLIA

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:
 - o Docenti delle classi coinvolte;
 - o nr.1 assistenti amministrativi;
 - o nr.1 assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza;
 - o nr.1 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
 - o Direttore dei servizi generali e amministrativi e nr.1 assistente amministrativo.

2. Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- si privilegia la volontarietà dei lavoratori;
- in subordine la rotazione a partire dall'ordine alfabetico con esclusione di coloro che volontariamente sono stati impegnati nei precedenti scioperi.

3. Operazioni di scrutini e esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantire comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali ai sensi dell'art.10 comma 6 lettera c);
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico ai sensi dell'art.10 comma 6 lettera d);
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione ai sensi dell'art.10 comma 6 lettera e).

Frosinone 28 gennaio 2021

Dirigente Scolastico

Prof. Fabio GIONA

